



FAR.MED.

Via Benedetto Croce 66/68
00142 Roma
Tel. +39 06 5414218
Fax. +39 06 5943608

Circolare n.2 del 08 Aprile 2024

Il nuovo concordato preventivo (CPB), adesione ed effetti della proposta

Il Dlgs 12 febbraio 2024, n. 13 di riforma sull'accertamento, attuativo della legge delega fiscale (legge n. 111/2023), introduce il concordato preventivo biennale che consente al contribuente di accettare la proposta formulata dall'Amministrazione finanziaria, concordando, in via preventiva e per due anni, rinnovabili, i redditi e il valore della produzione da assoggettare all'imposizione diretta (Irpef o Ires) e all'Irap. Il contribuente, una volta comunicata l'accettazione della procedura, è vincolato all'obbligo di dichiarare gli importi concordati, fatto salvo il ricorrere di circostanze eccezionali, specificamente previste da un adottando Decreto del Mef e a condizioni che esso producano una riduzione dei redditi effettivi superiore al 50% rispetto a quelli concordati.

La comunicazione dei dati e l'elaborazione della proposta

L'Agenzia delle Entrate, entro il 1° aprile di ciascun anno, mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, il **software** affinché essi comunichino i dati necessari perché essa possa successivamente elaborare la proposta di CPB.

Per il primo biennio di applicazione del CPB, il termine è **differito al 15 giugno 2024 e al 15 aprile 2025**. I dati che il contribuente dovrà comunicare saranno individuati sulla base di un provvedimento, ancora da adottare, del direttore dell'agenzia delle Entrate.

L'ammissione al concordato e le cause di esclusione

Il CPB si rivolge a due specifiche **tipologie di contribuenti**:

- ai **"Soggetti Isa"**, cioè tutte le società, ditte individuali e liberi professionisti tenuti all'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale;
- ai **"Forfetari"** (in via sperimentale solo per l'anno 2024).

La disciplina prevede dei **requisiti** di ammissione alla procedura e delle **cause di esclusione** da essa.

La norma prevede che tali soggetti per poter accedere alla proposta:

- non devono avere debiti tributari riferiti al periodo d'imposta precedente a quello a cui si riferisce la proposta;
- non devono avere debiti per contributi previdenziali definitivamente accertati.



FAR.MED.

Via Benedetto Croce 66/68
00142 Roma
Tel. +39 06 5414218
Fax. +39 06 5943608

Non possono invece accedere alla proposta di CPB, i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

a) omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;

b) sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) per:

- uno dei reati tributari individuati dal Dlgs n. 74/2000;
- il reato di false comunicazioni sociali (articolo 2621 c.c.);
- il reato di riciclaggio (articolo 648-bis c.p.);
- il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter c.p.);
- il reato di autoriciclaggio (articolo 648-ter.1 c.p.)

L'accettazione della proposta

Il contribuente può aderire alla proposta **entro il termine per versare il saldo delle imposte sui redditi e dell'Irap**. Per il primo anno di applicazione del CPB, il contribuente può aderire entro il termine per presentare la dichiarazione annuale dei redditi.

In caso di accettazione della proposta, il contribuente è vincolato, per il biennio oggetto di concordato, all'obbligo di dichiarare gli importi concordati in relazione:

- ai redditi derivanti dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni;
- al valore della produzione netta ai fini dell'Irap.

L'adesione al CPB da parte della società, trascina in automatico le posizioni dei soci e dunque tutti i soggetti coinvolti sia direttamente (la società) che indirettamente (i soci), dovranno pagare le imposte non sul reddito effettivo ma sul reddito "concordato" (salvo il verificarsi delle situazioni eccezionali previste dal decreto).

Nel caso in cui il contribuente intendesse aderire alla proposta ricevuta dall'Agenzia delle Entrate, i termini per gli adempimenti per il periodo d'imposta 2024 sarebbero i seguenti:

- **31 luglio 2024**: termine per versare il saldo 2023 e il primo acconto 2024 senza considerare le imposte corrispondenti agli importi di cui alla proposta di concordato;
- **20 agosto 2024**: termine per versare, con la maggiorazione dello 0,40%, il saldo 2023 e il primo acconto 2024;



FAR.MED.

Via Benedetto Croce 66/68
00142 Roma
Tel. +39 06 5414218
Fax. +39 06 5943608

- **15 Ottobre 2024**: termine, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per presentare la dichiarazione dei redditi e, quindi, anche per comunicare l'adesione alla proposta di concordato;
- **30 novembre 2024**: termine per versare il secondo acconto 2024 che dovrà essere calcolato considerando le imposte corrispondenti ai redditi di cui alla proposta di concordato accettata dal contribuente.

Reddito da dichiarare

Reddito concordato con l'Agenzia delle Entrate, a cui vanno sommati:

- a) le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali;
- b) le quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all'articolo 5 Tuir

La somma così ottenuta non può essere inferiore a un reddito minimo di euro 2.000

Ai fini Iva, l'adesione al concordato **non** produce **effetti**. Ne consegue che l'Iva continuerà ad applicarsi negli ordinari modi previsti.

Le circostanze eccezionali di uscita dal CPB

- L'accettazione della proposta, è **vincolata all'obbligo di dichiarare gli importi concordati per il biennio** oggetto di CPB. L'adesione al CPB, sostanzialmente impegnerà per un biennio il contribuente (persona fisica o società) a dichiarare un reddito "concordato" che ben potrà essere diverso da quello effettivo.

Tale obbligo dichiarativo viene meno solo:

- in presenza delle circostanze eccezionali individuate con decreto del Mef, ancora da adottare;
- e qualora dette circostanze eccezionali determinino una riduzione dei redditi effettivi o dei valori della produzione netta effettivi, di oltre il 50% rispetto a quelli concordati.

Cessazione e decadenza dal CPB

La norma prevede che il CPB cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) il contribuente modifica l'attività rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione del CPB, fatto salvo il caso in cui per la nuova attività è prevista l'applicazione del medesimo Isa;



FAR.MED.

Via Benedetto Croce 66/68
00142 Roma
Tel. +39 06 5414218
Fax. +39 06 5943608

b) il contribuente cessa l'attività.

La norma prevede, inoltre, tra le altre, le seguenti cause di decadenza:

a) l'accertamento, nei periodi d'imposta oggetto di concordato ovvero nel periodo d'imposta precedente:

- di attività non dichiarate ovvero dell'inesistenza o dell'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati;
- di altre violazioni di non lieve entità;

b) qualora, a seguito di dichiarazione integrativa dei redditi, i dati e le informazioni contenuti in tale dichiarazione comportassero una diversa quantificazione dei redditi

c) qualora il contribuente avesse debiti tributari;

d) qualora fosse omesso il versamento delle imposte relative ai redditi e al valore della produzione netta concordati.

Gli effetti

1° il contribuente si obbliga a dichiarare gli importi concordati per i due periodi d'imposta oggetto di concordato, fatto salvo il verificarsi di casi eccezionali;

2° il reddito e il valore della produzione effettivamente conseguiti, quindi sia in misura superiore sia inferiore rispetto agli importi concordati, non sono fiscalmente rilevanti, anche riguardo ai contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare comunque i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato.

3° gli accertamenti di cui all'articolo 39 del Dpr n. 600/1973 non possono essere effettuati, fatto salvo il caso in cui, in esito all'attività istruttoria che è sempre consentita, l'Agenzia delle Entrate riscontrasse una delle cause di decadenza dal CPB;

4° i soggetti Isa godono dell'estensione dei benefici riconosciuti, ordinariamente, ai soli contribuenti più affidabili (con voto a partire da 8)